

IL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA PUBBLICATO IN  
GAZZETTA UFFICIALE  
PRIMI PROBLEMI PER LE IMPRESE CONNESSI ALL'APPLICAZIONE  
IMMEDIATA DELLA RIFORMA

FRANCESCO PACILEO <sup>1</sup>

1. – LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E  
DELL'INSOLVENZA.

In attuazione della **legge 19 ottobre 2017, n. 155**, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 38 del 14 febbraio 2019 – Suppl. Ordinario n. 6) il **decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**, recante il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.c.i.)**, destinato a sostituire la **legge fallimentare**.

Si segnalano da subito, fra le principali novità:

- l'eliminazione dei termini "fallimento", "fallito" e loro derivati;
- la definizione di "crisi";
- l'introduzione di strumenti di **allerta** e di procedimenti di **composizione assistita della crisi**;
- la previsione, per tali strumenti e procedimenti, di un organismo amministrativo, denominato organismo di composizione della crisi di impresa (**OCRI**) con funzioni eterogenee, anche di assistenza al debitore e di segnalazione al PM di una sua insolvenza;
- il forte ridimensionamento del concordato preventivo liquidatorio ed in generale la previsione di una "corsia preferenziale" per le proposte di superamento della crisi mediante la conservazione o il ripristino della **continuità aziendale**;
- la previsione di una specifica disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese;
- la puntualizzazione per le imprese societarie e collettive di un dovere di predisporre **assetti adeguati** ad accertare e gestire tempestivamente una crisi di impresa, con particolare attenzione al profilo della continuità aziendale;

---

<sup>1</sup> Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto commerciale e Diritto dell'economia.

- un coordinamento con il diritto societario;
- la previsione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dell'insolvenza del debitore e l'assoggettamento alla disciplina del Codice di ogni categoria di debitore «sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici» (art. 1 c.c.i.);
- l'obiettivo di semplificare e ridurre i costi delle procedure ivi disciplinate.

## 2. – ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE.

L'importanza e la complessità della riforma ha suggerito di **posticipare** al 15 agosto 2020 l'**entrata in vigore del c.c.i.**, con alcune eccezioni, su cui si effettueranno appresso considerazioni preliminari.

In particolare, saranno **vigenti a partire dal 30° giorno** successivo alla pubblicazione in G.U.:

- o il dovere, *per tutti gli imprenditori che operino in forma societaria o collettiva*, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, e ciò «anche in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**»;
- o l'obbligo di **nomina dell'organo di controllo o del revisore nella società a responsabilità limitata e cooperative**, nel caso di superamento di almeno uno dei parametri-soglia puntualmente indicati dalla Legge-delega.

## 3. – IL DOVERE DI ISTITUIRE ASSETTI ADEGUATI PER ACCERTARE E GESTIRE TEMPESTIVAMENTE LA CRISI.

La prima disposizione a breve vigente è finalizzata a far trovare preparate le imprese all'entrata in vigore (nel 2020) della disciplina concernente le procedure di allerta, soprattutto "interna", e di

composizione assistita della crisi, concepite per regolare la crisi d'impresa in una fase precoce.

Tale obiettivo è perseguito mediante il coordinamento sistematico di alcune disposizioni del codice civile (soprattutto l'**art. 2086**) con il c.c.i.

E questo è un passaggio davvero delicato, a causa delle incertezze che a tutt'oggi persistono sugli «**indicatori della crisi**» (artt. 13 e 14 c.c.i.) che faranno scattare le procedure citate, incertezze che alimentano il **rischio di "falsi positivi"**.

Va segnalato altresì l'eccessiva **responsabilità** attribuita al riguardo agli **amministratori delle s.r.l. e delle società di persone**, che suscita dubbi di legittimità costituzionale per eccesso di delega.

#### 4. – LA SOSTANZIALE NECESSITÀ PER S.R.L. E COOPERATIVE, ANCHE IMPRESE MEDIO-PICCOLE, DI PREVEDERE UN ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE.

Si inserisce nella stessa logica di coordinamento con gli strumenti di allerta e con i doveri di adeguatezza di cui sopra, la modifica dell'**art. 2477**, 2° e 3° comma, c.c. – ad opera dell'art. 379 c.c.i. – in tema di obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nella società a responsabilità limitata e cooperative, nel caso di superamento di almeno uno dei **parametri-soglia** indicati dalla Legge-delega.

Tali parametri sono particolarmente stringenti e concernono:

- a) la sussistenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) il superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Ora, salta subito all'occhio la facilità di superamento dei parametri-soglia di cui *sub* (c) nonché la delicatezza del parametro legato all'occupazione lavorativa.

A ciò si aggiunga il meccanismo "diabolico" dell'ambito di **applicazione intertemporale** dell'art. 379 c.c.i., che di fatto obbliga a prevedere un organo di controllo o di revisione per le s.r.l. e le società collettive che abbiano *inconsapevolmente* superato tali soglie negli esercizi 2017 e 2018.

5. – PER APPROFONDIRE ...

Lo Studio *Lawyalty* pubblicherà sul proprio sito articoli di approfondimento per chi è interessato a conoscere meglio gli aspetti salienti della riforma della disciplina della crisi d'impresa.

Inoltre lo Studio *Lawyalty* sta organizzando un team di esperti in grado di approntare le opportune precauzioni al fine di eludere ingiusti coinvolgimenti nelle nuove procedure ivi previste ma anche per impiegare al meglio le stesse procedure laddove sussista davvero una crisi di impresa.